

CONTROLLO

La responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza

di **Luigi Ferrajoli**

Con la [sentenza n. 21566 del 18 settembre 2017](#), la Prima Sezione della Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di **responsabilità civile degli amministratori e dei sindaci** affermando che, per procedere nei confronti di questi ultimi, è sufficiente che essi abbiano **omesso di rilevare macroscopiche violazioni** degli amministratori e non abbiano agito di fronte alla **commissione di atti di dubbia utilità**.

Nel caso specifico, il curatore fallimentare aveva citato in giudizio gli amministratori e i sindaci di una S.r.l. per aver **violato gli obblighi inerenti alle rispettive cariche** e provocato una **grave situazione di dissesto economico e patrimoniale**. A titolo esemplificativo, sotto gli occhi dei sindaci, gli amministratori avevano assecondato consapevolmente l'**attività antieconomica della società**, violato i **principi di veridicità, trasparenza e prudenza** nella formazione dei bilanci, omesso di procedere al **recupero di crediti** nei confronti di terzi con conseguente lievitazione delle perdite sociali, consentito ai soci di **contribuire ad aumenti di capitale** attraverso la compensazione con propri crediti e **ceduto a prezzo vile crediti** vantati dalla S.r.l. nei confronti di società collegate alle proprie controllanti.

In primo grado, **la domanda** presentata dal curatore veniva **accolta**, con conseguente condanna dei membri degli organi sociali al risarcimento dei danni. Nel confermare tale pronuncia, la Corte d'appello aveva **rigettato l'impugnazione di amministratori e sindaci** sottolineando, in particolare, la responsabilità di questi ultimi per non avere, gli stessi – seppur in possesso di tutti gli strumenti per rilevare il dissesto finanziario – individuato i **comportamenti illegittimi degli amministratori**.

Gli organi sociali avevano quindi proposto **ricorso in Cassazione**.

Avvalorando l'orientamento dei giudici di primo e secondo grado, la Suprema Corte ha innanzitutto ribadito che, **ai fini dell'inosservanza del dovere di vigilanza dei sindaci, previsto dall'articolo 2407, comma 2, cod. civ.**, non occorre l'individuazione di specifici comportamenti espressamente in contrasto con tale dovere, ma *“è sufficiente che essi **non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità**, così da non adempiere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche **segnalando all'assemblea** le irregolarità di gestione riscontrate o **denunciando i fatti al Pubblico Ministero** per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c.”*. Invero, il ricorso a **siffatti rimedi** (o anche solo la minaccia di farlo nell'ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori) avrebbe potuto **evitare** (o, quanto meno, ridurre) le **conseguenze dannose della condotta gestoria** (cfr. in tal senso anche [Cass. n. 13517/14](#) e [n.](#)

[22911/10](#)).

La Cassazione ha rilevato come, nel caso specifico, dal progressivo **aumento del passivo** e dalle **evidenti illegittimità delle scritturazioni di bilancio**, il collegio sindacale **avrebbe potuto benissimo rendersi conto della strutturale debolezza imprenditoriale** della società. Ciononostante esso ha omesso di porre rimedio alla situazione debitoria - ormai irreversibile - e ha sollecitato l'approvazione dei bilanci sulla base delle **mere rassicurazioni fornite dagli amministratori** circa il futuro ripianamento delle perdite.

La Suprema Corte ha così confermato che **i sindaci rispondono in solido con gli amministratori** per la **violazione dell'obbligo di vigilare con la dovuta professionalità e diligenza** sull'osservanza della legge e dello statuto e **sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa** nella gestione della società.

In tale contesto, ai fini del riconoscimento della responsabilità dei sindaci, non rileverebbe nemmeno il fatto che essi si siano **dimessi** da tale carica. In forza di quanto già affermato ([Cass. n. 6788/12](#)), deve, infatti, riconoscersi la possibilità di applicare, in via analogica, il regime della **prorogatio** stabilito per gli amministratori all'[articolo 2385 cod. civ.](#) anche ai sindaci, i quali, nel caso in cui la società non si doti di sindaci supplenti, **restano responsabili fino alla nomina dei loro successori**.

Infine, con riferimento alla risarcibilità del danno per la condotta illegittima tenuta dagli amministratori, con la sentenza in commento la Corte ha **negato la possibilità d'individuare sic et simpliciter il danno risarcibile nella differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare** e ha affermato l'utilizzabilità di tale criterio soltanto quale parametro per una **liquidazione equitativa**, ove ne sussistano le condizioni, e sempre che risultino indicate le ragioni che hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dei predetti soggetti (cfr. [SS.UU. n. 9100/2015](#), [Cass. n. 38/2017](#) e [n. 19733/2015](#)).

Così definitivamente pronunciando, la Cassazione ha **respinto il ricorso degli amministratori e dei sindaci** e condannato i medesimi al pagamento delle spese di lite in favore del fallimento della S.r.l..

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE SULL'ATTIVITÀ DEL
REVISORE LEGALE E DEL COLLEGIO SINDACALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)